



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 25/11/2025

FATTO

1. Con ricorso del 25.6.2025, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- in data 27.12.2024 consegnava a mano del proprio consulente finanziario un assegno circolare per € 5.000, con l'intesa che questo sarebbe stato inviato per corriere alla banca;
- il 30.12.2024 la busta veniva presa in carico dal centro operativo, ma all'8.1.2025 la somma non risultava ancora accreditata, in quanto il titolo non era arrivato a destinazione;
- il 14.1.2025 proponeva pertanto denuncia per smarrimento e chiedeva il blocco dell'assegno;
- il 20.2.2025, dopo varie richieste, la somma è stata riaccreditata sul conto;
- dal momento che la somma era un regalo dei nonni dell'esponente, ed avrebbe potuto essere investita (se accreditata in termini), chiedeva pertanto il rimborso, anche per il disagio causato.

Atteso l'esito negativo del reclamo, si rivolgeva a questo Arbitro.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo quanto segue:

- la domanda è del tutto generica e sfornita di prova;

- il ricorrente, comunque, non ha subito alcun danno, dal momento che la somma gli è stata correttamente accreditata.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

“richiedo...una somma a titolo di risarcimento per disservizio, disagio e ritardato riconoscimento della somma...”.

Parte resistente:

“il ricorso...venga respinto in toto...”.

DIRITTO

1. Il *thema decidendum* del ricorso è la risarcibilità in via equitativa di un danno causato dal mancato tempestivo accredito di una somma di denaro da parte della banca. Il ricorrente, in particolare, individua tale danno sia nel disagio causato, che nella mancata opportunità di reinvestimento delle somme.

Ora, in tema di prova del danno, il Collegio di Coordinamento (dec. 1642/2019) ha stabilito che *“spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione”.*

D'altro canto, è orientamento consolidato quello della non risarcibilità del danno c.d. da perdita di tempo, annoverato tra i “danni futili”, come appare nel caso di specie (Coll. Napoli, dec. 1672/2020; Coll. Bologna, dec. 10802/2024).

2. Alla luce di tali principi, rilevato che da un lato il ricorrente non ha dimostrato che nel periodo (invero, non lungo) di non disponibilità della somma avrebbe potuto impiegarla in investimenti redditizi, dall'altro che, come chiarito, il danno da “perdita di tempo” o generico disagio non è risarcibile, il ricorso andrà rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE